COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

69.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti (2382) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

BIANCHINI GIOVANNI 9, 10, 15

CERRINA FERONI GIAN LUCA 13

CHERCHI SALVATORE 3, 4, 9, 12, 13

COLZI OTTAVIANO, *Relatore* 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

GRASSUCCI LELIO 10, 11, 13

ORSENIGO DANTE ORESTE 9, 13, 14

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 15

Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):

Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2750);

CERRINA FERONI ed altri: Intervento per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (1652) 15

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 15, 18

ZOSO GIULIANO, *Relatore* 16, 18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, i deputati Bonferroni, Marzo e Zoso sono sostituiti rispettivamente dai deputati Lega, Manchinu e Carrus.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti (2382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti ».

Proseguiamo nell'esame del provvedimento.

SALVATORE CHERCHI. Vorrei manifestare alcune perplessità in merito al terzo comma dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* presentato dal Governo, perplessità nate in seguito alla lettura della normativa che attualmente disciplina le scorte petrolifere. I miei dubbi riguardano la determinazione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva e la disciplina delle scorte operative delle raffinerie che lavorano per conto di committenti esteri o per la esportazione. In sostanza, mi chiedo se sia corretto includere nelle scorte di riserva anche quelle operative delle raffinerie che lavorano per conto terzi, perché in questo caso si tratterebbe di scorte non più operative ma vincolate ai fini del calcolo complessivo del fabbisogno dei 90 giorni.

Ritengo, invece, che le raffinerie che svolgono quest'attività debbano essere agevolate e non appesantite da ulteriori vincoli. Desidero, pertanto, un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. In base al meccanismo adottato per il sistema a regime la quantità delle scorte da ripartire viene calcolata con un'operazione di sottrazione la quale comprende sostanze già presenti sul territorio nazionale. Per l'esattezza esse sono quelle detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche e quelle dei depositi commerciali ed industriali, esclusi quelli schiavi di imposta di fabbricazione e doganali a carattere privato, che hanno l'obbligo della scorta in base al decreto di concessione.

Inoltre, vengono calcolate le scorte strategiche di proprietà dello Stato (ed è il prodotto ottenibile dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale) e le scorte operative vere e proprie che devono essere detenute anche da parte di coloro che lavorano per conto di committenti esteri e per l'esportazione.

Tutti questi elementi vengono detratti al fine di stabilire il *quantum* che dovrà essere ripartito a carico dei diversi ope-

ratori. È evidente che maggiore è il numero dei sottraendi, minore è la cifra da ripartire e, quindi, minore è l'onere per la generalità dei soggetti tenuti all'obbligo della scorta.

Naturalmente, a questo vantaggio generale che deriva dal fatto che l'onere da ripartire è più basso tutti i soggetti sottoposti alle detrazioni cercano di sottrarsi scaricando l'onere presunto sulla generalità dei soggetti.

Nel caso delle raffinerie che lavorano per conto di committenti esteri o per la esportazione, le scorte operative ci sono: è impensabile, infatti, che una raffineria operi su materiale zero. Non si capisce, però, perché non debbano essere conteggiate ai fini della definizione ad un livello più basso della quantità generale delle scorte strategiche. È vero che sono vincolate, pure essendo discrezionali, ma dal momento che vi sono appare giusto inserirle nelle detrazioni.

È questo il motivo per cui il Governo ha ritenuto opportuno presentare l'articolo aggiuntivo 1-*bis*.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Si tratta indubbiamente di una normativa completamente nuova, perché attualmente le raffinerie che lavorano per conto estero hanno l'obbligo della scorta, obbligo che rimarrà valido fino all'entrata in vigore della normativa prevista dall'articolo 1-*bis*, cioè fino al 1° febbraio 1986.

Con questa normativa, chi lavora per l'estero non avrà più l'obbligo della scorta; in questo senso sono d'accordo con quanto espresso dal sottosegretario Orsini. La norma prevede di conteggiare le scorte operative – e quindi non le scorte di legge – perché in realtà questo materiale è sul territorio nazionale e non sarebbe giustificato non tenerne conto; non è un gravame per l'industria di raffinazione, in quanto si tratta di scorta operativa.

SALVATORE CHERCHI. Vorrei far notare che occorrerebbe detrarre le scorte operative sul territorio nazionale; il fatto che ciò non avvenga deriva dalla differenza tra scorte operative e di riserva.

PRESIDENTE. Voglio porre all'attenzione del sottosegretario e del relatore un altro problema, cioè che il disegno di legge prevede una doppia imposizione a carico degli importatori che siano titolari di concessione di deposito, in quanto questi hanno già l'obbligo della scorta del 20 per cento.

Nel periodo di transizione, cioè dal momento della approvazione della legge fino al marzo 1986, questi sarebbero gravati del 40 per cento: il 20 per cento che sono obbligati a mantenere nel momento in cui ottengono la concessione, più il 20 per cento previsto dal disegno di legge.

A questo punto, credo che non avrebbero neanche la possibilità fisica di mantenere tali scorte, in quanto i depositi hanno un determinato volume; tali depositi, ad un certo punto, sarebbero riempiti completamente dalla scorta e non si avrebbe più possibilità di importare nuova materia prima.

Domando se sia possibile prevedere per queste aziende – per il periodo di transizione – qualche eccezione, in modo che non si verifichino gli inconvenienti in conseguenza dei quali questi importatori sarebbero fisicamente impossibilitati ad adempiere al dettato della legge, così come formulata.

Mi è stato sottoposto questo problema, e lo voglio portare a conoscenza anche del sottosegretario e del relatore (credo comunque che tutti abbiano ricevuto un promemoria su tale questione): una determinata ditta a fine dicembre 1984 avrebbe un onere di 52.903 tonnellate, superiore di tremila tonnellate alla capacità del deposito stesso. Questo, se dovessimo applicare la norma contenuta nel disegno di legge per quanto riguarda il periodo di transizione, cioè fino al marzo 1986; poi entrerà in vigore la nuova normativa e tale inconveniente non si verificherà più.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Vorrei, a questo punto, soffermarmi sul contenuto complessivo dell'articolo 1-*bis*, proposto

dal rappresentante del Governo. La normativa di tale articolo è certamente più organica di quella attuale e più vicina alla normativa degli altri paesi della CEE, se non identica; il meccanismo è senz'altro più certo e più equo. Il rappresentante del Governo lo ha già illustrato, quindi non mi soffermerò sui singoli punti in modo specifico; farò riferimento soltanto ad alcuni punti in particolare.

Per quanto riguarda il secondo comma, vorrei far presente che per la individuazione e la determinazione della quantità della scorta si utilizza il meccanismo europeo, cioè novanta giorni di autonomia del paese. Il comma così recita: « L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente ». Mi domando perché, se l'obbligo della scorta è di novanta giorni, se l'autonomia è di novanta giorni, si debba lasciare una discrezionalità così ampia al Ministero; infatti, dire « non può essere inferiore a... » può voler dire anche che il Ministero, per assurdo, possa imporre per un anno un obbligo di scorta invece che di novanta giorni, di centottanta o trecento giorni. Credo dovrebbe essere determinato con esattezza il meccanismo di individuazione dell'ammontare della scorta.

Circa l'osservazione del presidente, in parte è vera ed in parte non lo è, a mio modesto avviso. Ci ho riflettuto e sembrerebbe quasi Achille che non riesce mai a raggiungere la tartaruga; poi Achille la tartaruga la raggiunge. In questo caso è il contrario: non si riesce mai a riempire i depositi in termini assoluti, ma solo in termini relativi. Questo eventuale inconveniente però si verificherebbe anche a regime; mi riferisco all'articolo 1-*bis*, in quanto permane l'onere della scorta al 20 per cento del volume complessivo dei depositi per i concessionari.

Questo è un punto che vorrei fosse chiaro. La detrazione è solo ai fini del computo complessivo, poi il singolo ha l'obbligo della scorta. Qui, la mia opinione è diversa. Non vi è il pericolo di saturare i depositi; questo è impossibile. Semmai, vi è un carico economico per i concessionari di depositi, che poi si ripercuote – o può ripercuotersi – sul consumatore. Qual è il meccanismo ? Con lo articolo 1-*bis*, l'obbligo delle scorte è previsto per chi immette al consumo. Questa è la novità ed è la cosa più giusta. Chiunque immette al consumo, chiunque sia – produttore, raffinatore, importatore – ha l'obbligo della scorta, determinata come si è detto con l'autonomia di novanta giorni.

È giusto, a mio parere, non fissare per legge l'ammontare delle scorte di riserva; il terzo comma dell'articolo 1-*bis* prevede che sia il ministro dell'industria a stabilire annualmente, con proprio decreto, tale ammontare. Sono esonerati dall'obbligo – dicevo prima rispondendo al collega Cherchi – coloro che producono o che raffinano per l'estero. Questo è giusto, perché quel prodotto non fa parte del consumo nazionale.

Vorrei rilevare che l'immissione al consumo – è un termine tecnico convenzionale – è il momento del pagamento dell'imposta di consumo, cioè della imposta UTIF, se non sbaglio. Chi paga tale imposta è colui che immette al consumo ed è colui che ha l'obbligo di tenere la scorta, determinata anno per anno dal Ministero dell'industria.

I concessionari di depositi hanno allo stato attuale, e lo avranno con la normativa a regime, un obbligo di scorta di tipo diverso perché il meccanismo di determinazione è diverso: l'obbligo consiste in una quota fissa pari al 20 per cento del volume del deposito.

A questo punto debbo fare alcune considerazioni. Innanzitutto debbo ricordare che nessun paese europeo ha adottato fino ad ora normative come quella che ci si appresta oggi ad approvare e che impone l'obbligo delle scorte anche ai concessionari di depositi. L'unica eccezione è rappresentata dalla Gran Bretagna dove, per altro, si segue un meccanismo misto.

Inoltre, i concessionari dei depositi non corrono assolutamente il rischio di saturare i propri depositi né per un principio di carattere matematico né per una questione meramente pratica. Da quanto ho potuto appurare, sono rarissimi i casi in cui i concessionari di depositi siano anche gli stessi che immettono al consumo.

Il problema forse è un altro: l'onere complessivo di tali scorte può gravare, infine, su chi ha la concessione dei depositi perché costui « immette al commercio ». Chi importa o produce raffinato e ha l'obbligo della scorta è evidente che graverà l'onere di tale scorta sul prezzo. Di conseguenza chi compra - i concessionari dei depositi - per immettere al dettaglio pagherà un prezzo gravato dall'onere della scorta, per cui se anche costui sarà obbligato alla scorta vi sarà un ulteriore aumento dei prezzi. In pratica, in cambio della scorta si chiede qualche « ricompensa » che, tuttavia, ritengo impensabile.

Si potrebbe evitare l'obbligo della scorta per i concessionari di depositi se questa fosse determinata al momento dell'immissione al consumo; tuttavia, poiché i concessionari di depositi rappresentano la rete di distribuzione capillarmente diffusa sul territorio nazionale, se non fossero più tenuti all'obbligo della scorta si priverebbe il paese di una scorta di emergenza capillarmente distribuita.

Non credo che questo sia un argomento dirimente perché se accettiamo il meccanismo più equo dell'obbligo della scorta per chi immette al consumo, dovremmo limitarci a questa sola categoria.

Su questo aspetto del problema gradirei ascoltare l'opinione del rappresentante del Governo e dei colleghi.

Per quanto riguarda il quinto comma dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* in base al quale ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte è punita con l'ammenda fino a cinque milioni di lire o con l'arresto fino a sei mesi ed è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, vorrei manifestare alcune perplessità.

A mio giudizio si dovrebbero depenalizzare tali violazioni perché ritengo la sola sanzione amministrativa sufficiente a distogliere gli operatori dal proposito di sfuggire all'onere previsto dalla legge.

Ancora, per quanto attiene all'obbligo delle scorte da parte dei concessionari di depositi, le concessioni si dividono in due categorie: quelle ministeriali e quelle prefettizie. Se non erro, le concessioni per i depositi più piccoli - fino a 3.000 metri cubi - vengono rilasciate dai prefetti.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per la precisione, vi sono quattromila depositi a concessione prefettizia e novecento a concessione ministeriale. Naturalmente, il volume di questi ultimi supera quello dei depositi a concessione prefettizia. La quantità di tali depositi dà una chiara idea della loro diffusione capillare sul territorio, fatto funzionale ad eventuali situazioni di emergenza.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore.* Ringrazio il rappresentante del Governo per questa precisazione che ci rende più chiara la materia di cui stiamo discutendo.

In riferimento al comma quarto dell'articolo 1-*bis*, in base al quale il ministro dell'industria, con proprio decreto, può disporre la riduzione temporanea delle scorte, vorrei presentare un emendamento tendente ad autorizzare il prefetto competente per territorio ad emanare un decreto per la riduzione delle scorte per i depositi autorizzati con decreto prefettizio.

La ragione di questo è abbastanza ovvia: non si tratta di scorte strategiche, ma di scorte di emergenza; questo inverno abbiamo vissuto l'emergenza.

Se fossero stati i prefetti a poter disporre la riduzione per i depositi più piccoli, forse non avremmo avuto delle disparità di trattamento, così come sono state, certamente non per incapacità o volontà perversa degli organi del Ministe-

ro, ma per cattiva informazione delle situazioni, caso per caso. Se i prefetti fossero stati in grado di poter gestire la riduzione per i piccoli depositi, tali inconvenienti non ci sarebbero stati. Ecco il motivo per cui credo sia giusto demandare ai prefetti questa facoltà per i depositi così detti prefettizi, aggiungendo semmai – anzi, sicuramente – l'obbligo per i prefetti di darne immediata comunicazione, in modo che a livello centrale si possa sapere qual è al momento la scorta complessiva sul territorio nazionale.

Quest'inverno è accaduto che chi ha avuto un prefetto più diligente o sindaci ed amministratori locali con maggiore prestigio (ad esempio, nelle grandi città) ha ottenuto l'esonero dalla scorta da parte del Ministero; in altre situazioni, con un freddo uguale e forse anche più rigido della Lombardia e del Piemonte, regioni come ad esempio il Friuli, il Trentino e la Toscana (che normalmente non è una regione molto fredda) non hanno ottenuto questo. Dove la Guardia di finanza ha chiuso un occhio, o comunque non ha effettuato ispezioni proprio nei giorni del grande freddo, non è accaduto nulla; dove invece ha compiuto il suo dovere, sono fioccate le multe ad operatori che non hanno commesso altro illecito che dare materiale di riscaldamento a persone che ne avevano bisogno, in quanto si trovavano a 20 gradi sotto zero. Questo inconveniente penso possa essere risolto con una piccola aggiunta al provvedimento che stiamo esaminando.

In questo senso vorrei sollecitare il Governo affinché il Ministero verifichi la possibilità di sanare le situazioni pregresse, mentre per quanto riguarda il futuro credo che il tutto sarebbe risolto se al quarto comma aggiungessimo la facoltà di ridurre temporaneamente le scorte demandata ai prefetti, per i depositi con capacità fino a tremila metri cubi.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In questa fase ricognitiva dei vari argomenti problematici emersi, parto dalla osservazione del relatore circa il quarto comma dell'articolo 1-*bis*, sulla ipotesi di affidare ai prefetti la possibilità di consentire la riduzione temporanea delle scorte. Sono un po' scettico sul fatto che affidare ai prefetti questa facoltà possa far diminuire le disparità. Forse vi è il rischio opposto, nel senso che la comparazione tra le diverse condizioni che si verificano sul territorio nazionale è possibile a chi ha una panoramica generale della situazione, mentre è improbabile che tale panoramica sia a disposizione di chi ha una competenza territoriale definita e delimitata.

Ciò che è avvenuto nel gennaio scorso è avvenuto proprio in relazione alla differente drammaticità delle segnalazioni prefettizie. È abbastanza evidente che il livello e l'entità delle segnalazioni possono essere differenziati, per cui non ho alcuna difficoltà ad esaminare ipotesi di riequilibrio delle situazioni verificatesi nell'emergenza dell'inverno scorso.

Mi sembrerebbe che, data l'entità numerica e volumetrica complessiva dei depositi prefettizi, affidare ai prefetti la facoltà di riduzione possa costituire in qualche modo una menomazione delle possibilità complessive di governo nel sistema, parcellizzando decisioni in una materia che, per sua natura, attiene ad interessi nazionali. Queste le ragioni in base alle quali non condivido la proposta del relatore.

Per quanto si riferisce alle altre questioni emerse, ritengo siano tutte significative, ma tutte all'interno dello spirito complessivo della norma, che mi sembra – se non ho capito male – accettata dalla Commissione nella sua *ratio* generale, quella di perequare gli oneri degli importatori a quelli dei produttori nazionali; è questo il punto politico della vicenda.

Sugli altri aspetti particolari, che riguardano interessi legittimi di singoli gruppi di operatori, il Governo avrà occasione di pronunciarsi quando discuteremo degli eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1 del Governo di cui, per chiarezza, do nuovamente lettura.

All'articolo 1 aggiungere infine il seguente comma: « Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di cui al successivo articolo 1-*bis* ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 1-*bis*, già presentato dal Governo nella precedente seduta:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine.

2. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali – esclusi quelli SIF e doganali privati – aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 20 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

È confermato l'obbligo di scorta per i produttori di elettricità nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte.

5. Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi ed è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entità della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione.

6. A decorrere dal 1° marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre

1982, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Gli onorevoli Orsenigo, Bianchini e Sangalli hanno presentato il seguente subemendamento:

Al terzo comma dell'articolo 1-bis, *dopo le parole*: aventi l'obbligo della scorta in misura pari al 20 per cento delle relative società *aggiungere le seguenti*: ed il cui onere dovrà essere materialmente ricompensato.

1. 0. 1. A.

DANTE ORESTE ORSENIGO. Comprendo la delicatezza della materia di cui all'articolo aggiuntivo.

Vorrei tuttavia che le soluzioni prospettate per coloro i quali dovranno acquistare le scorte non siano punitive per i consumatori. Tenendo conto che l'obbligo di tenere scorte nella misura del 20 per cento costituisce un onere di non poco conto, occorre valutare con attenzione la possibilità di rendere tale onere meno pesante.

OTTAVIO COLZI, *Relatore*. Non credo che possa essere accettata la proposta di ricomprendere l'obbligo della scorta. Semmai il problema si pone circa l'obbligo medesimo, nonché per quanto riguarda la quantità del deposito.

GIOVANNI BIANCHINI. Se il principio da cui partiamo è quello di calcolare le scorte sulla base delle immissioni al consumo, si comprende la posizione di chi vuole escludere dall'obbligo della scorta i depositi commerciali e industriali. Il problema è che, poi, qualora non si ammettesse una diminuzione complessiva della scorta d'obbligo, si verificherebbe una diversa ripartizione sui soggetti perché di fatto dovremmo aumentare l'ammontare delle scorte per i depositi diretti al consumo. Il totale non cambierebbe, cioè si avrebbe sempre la garanzia dei novanta giorni di immissione al consumo, ma cambierebbe la ripartizione tra i soggetti.

Eventualmente – e si tratta di una proposta che formulo in termini problematici – si potrebbe ridurre la percentuale del 20 per cento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è contrario a questo subemendamento.

DANTE ORESTE ORSENIGO. Preso atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Colzi, ha presentato il seguente subemendamento 1. 0. 1. B.:

Al comma 2 dell'articolo 1-bis *sostituire le parole*: non può essere inferiore a quello corrispondente *con le seguenti*: deve essere pari.

1. 0. 1. B.

SALVATORE CHERCHI. Il gruppo comunista non condivide la proposta del relatore, perché questo problema fu affrontato in occasione della discussione della legge n. 22 che ha portato l'obbligo della scorta da novanta a cento giorni. Allora si disse che tale obbligo di riserva corrispondeva a situazioni di particolare tensione nel mercato dei prodotti petroliferi e si dava facoltà al ministro, a propria discrezione, di elevare l'obbligo della scorta con un provvedimento amministrativo. In sostanza, ci si indirizzava verso una delegificazione che sembra tuttora il miglior metodo di intervento per questi casi.

GIOVANNI BIANCHINI. Mi sembra che il quarto comma dell'articolo 1-*bis* già consenta al ministro di intervenire per modificare l'obbligo delle scorte di riserva. Si

potrebbe fissare forse il termine di novanta giorni e lasciare poi al ministro un margine di discrezionalità.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Ritengo che si debbano rendere chiari ambedue i commi – il secondo e il quarto – perché affrontano aspetti diversi dello stesso problema: l'uno riguarda la fissazione dell'obbligo della scorta, quindi agisce a monte; l'altro prevede la possibilità di eventuali riduzioni delle scorte, per cui agisce a valle.

Le esigenze poste dal collega Cherchi sono giuste, nel senso che in situazioni di emergenza è quanto mai opportuno che il Governo abbia il potere di intervenire in modo celere.

Pertanto potrei modificare il subemendamento da me presentato fissando un tetto massimo di giorni di autonomia.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non vi è dubbio che l'ipotesi formulata ora dal relatore sia da preferire in quanto consente di fronteggiare situazioni di emergenza non inverosimili nell'attuale mercato dei prodotti petroliferi.

Devo anche ricordare ai colleghi che il nostro paese è fra quelli maggiormente dipendenti dagli approvvigionamenti petroliferi, i quali ammontano oggi al 58-60 per cento dei consumi energetici nazionali complessivi. È questa la percentuale più alta che si registra fra tutti i paesi appartenenti alla Comunità europea. Da ciò si evince che quello delle riserve petrolifere sul territorio nazionale è un problema chiave per il funzionamento di tutta la politica energetica italiana, per cui un certo grado di elasticità negli interventi del Governo corrisponde agli interessi generali del paese.

Naturalmente, si tratta di un rapporto Governo-Parlamento che quest'ultimo non può che valutare nella sua sovranità e nella sua considerazione complessiva della situazione nazionale.

Tuttavia, credo che il testo così come è stato redatto meriti di essere confermato dalla Commissione, pur facendomi carico delle preoccupazioni – ben comprensibili – di non lasciare eccessiva discrezionalità al Governo. Riterrei, quindi, di dover optare per il mantenimento del testo attuale, dando pienamente atto della legittimità ed anche della serietà delle motivazioni degli emendamenti, ma essendo costretto a non esprimere parere favorevole sugli stessi.

Vorrei far osservare all'onorevole Bianchini che nel terzo comma dell'articolo 1-*bis* si dà al ministro la facoltà di stabilire l'ammontare complessivo delle scorte di riserva a carico dei singoli soggetti, ma non quella di modificare le riserve complessive.

PRESIDENTE. Onorevole Colzi, insiste nel suo subemendamento?

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Sono disponibile a modificare il mio subemendamento, nel senso che avevo poc'anzi indicato: « non superiore a... ». Questo « a » speravo volesse indicarlo il Governo; se vogliamo lasciare un'assoluta discrezionalità al Ministero – che, al limite, domani potrebbe fissare anche tre anni di scorte – lasciamola pure, però mi sembra una discrezionalità eccessiva.

LELIO GRASSUCCI. Mi pare che la determinazione della cifra in alto sia oggettiva nei fatti; il Governo non potrà mai fare un atto amministrativo che superi la capacità dei depositi, salvo sconvolgere gli stessi. Il limite in eccesso c'è già; vi sono delle occasioni in cui si richiedono interventi straordinari, ma spero non accadano mai. Qualora si dovessero verificare ipotesi di questo genere, vi sarebbe un limite oggettivo, derivante dalla capacità dei depositi del paese, che non può essere gonfiata oltre una certa misura.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Tra il limite minimo ed il limite massimo della paralisi, vi possono essere delle fasi intermedie; se arriviamo al massimo, vi sarà il blocco al contrario: « Ormuz » lo farebbe il Governo. Se si arriva al massi-

mo, non si può vendere un litro di prodotto; in questo modo, il blocco lo provochiamo noi.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche le direttive comunitarie dicono: non inferiore a...

OTTAVIANO COLZI, *Relatore.* Ritiro il subemendamento 1. 0. 1. B.

PRESIDENTE. Poiché in aula si sta per procedere a votazioni a scrutinio segreto, sospendo i lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,50.

PRESIDENTE. L'onorevole Orsenigo ha presentato il seguente emendamento 1. 0. 1. C.:

Al quarto comma dell'articolo 1-bis *aggiungere le parole*: mentre per i depositi autorizzati con decreto prefettizio, nei casi di necessità e urgenza, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone il Prefetto competente per territorio con proprio decreto.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è tendenzialmente favorevole a questo subemendamento. Comunque, si rimette alla Commissione.

LELIO GRASSUCCI. Sono contrario a questo subemendamento per tre ordini di motivi. In primo luogo non ritengo necessario modificare il testo dell'articolo aggiuntivo perché basta una istruzione del ministro dell'industria ai prefetti quando si verificano i casi eccezionali. La questione può quindi essere risolta senza affrontare l'attribuzione delle competenze; del resto l'esperienza di quest'inverno ha dimostrato che in circostanze particolari è possibile ridurre le scorte temporaneamente.

La seconda motivazione è che stiamo assistendo ad un ampio dibattito in merito al decentramento di competenze in materia di fonti energetiche minori. La Conferenza dei presidenti delle regioni ha proposto una revisione dell'articolo 117 della Costituzione perché vengano ampliate le competenze degli enti regionali. Occorre dunque procedere ad una discussione più approfondita e non ci sentiamo in questo momento di affrontare la questione, demandando al prefetto compiti che potrebbero essere invece attribuiti alle regioni. Pertanto, trattandosi di una norma non indispensabile, riterrei inopportuna una decisione in tal senso.

Infine, mi sembra che nessun altro meglio dei comuni potrebbe decidere in questa materia. Come i colleghi ricorderanno, esiste una normativa riguardante le fasce di utilizzazione del riscaldamento su cui hanno competenza i sindaci. Poiché, in base al quarto comma, il ministro ha la stessa facoltà, non è proficuo irrigidire la discussione su questo punto ed è per questo motivo che invito i colleghi a ritirare il loro subemendamento.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore.* Non si crea nessuna nuova competenza perché per i depositi fino a tremila metri cubi il decreto di autorizzazione è emanato dal prefetto.

LELIO GRASSUCCI. È vero, ma non riguarda le scorte sulle quali decide il Governo.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore.* La pratica ha esattamente dimostrato il contrario di quanto ha affermato il collega Grassucci, perché lo scorso inverno, particolarmente freddo, il Ministero si è dimostrato insensibile alle richieste dei prefetti, per cui ciascuno ha agito in maniera diversa dall'altro.

È vero che il Ministero ha una visione generale dei problemi, ma è altrettanto vero che i prefetti, proprio perché si trovano *in loco,* hanno una maggiore sensibilità nei confronti delle emergenze. È evidente, però, che nessun prefetto emanerà

mai un decreto nel caso che abbia precedentemente richiesto un parere al Ministero e questo si sia espresso negativamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Orsenigo ed altri 1. 0. 1. C.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Orsenigo, Binchini e Sangalli hanno presentato il seguente emendamento 1. 0. 1. D.:

Al comma 5 dell'articolo 1-bis *aggiungere alla fine la frase*: Per le violazioni commesse dai depositi commerciali ed industriali si applica la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 50.000.000 in relazione all'entità della violazione accertata.

1. 0. 1. D.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Poiché ho già anticipato la mia proposta di depenalizzare le sanzioni previste, invito il collega Orsenigo a ritirare il proprio subemendamento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario all'ipotesi di stabilire una cifra fissa ed invalicabile per qualunque tipo di infrazione perché, al di là di ogni intenzione, si rischierebbe di incentivare le grosse evasioni, piuttosto che le piccole. Pertanto, ritengo valida solo la seconda parte del subemendamento.

Vi è il problema della depenalizzazione, che si configura in due modi: ammenda o arresto. Abbiamo quindi queste possibilità, cioè depenalizzare del tutto, eliminando sia l'ammenda, sia l'arresto (in questo modo, però si rinuncia ad un deterrente penale, il che può far configurare qualche rischio), oppure rinunciare all'arresto, mantenendo solo l'ammenda; forse questa sarebbe la situazione più equilibrata.

Si tratta di un caso in cui la sanzione penale e la sanzione amministrativa coesistono e si cumulano, non sono cioè alternative. A mio parere, dunque, o si toglie tutta la parte da « con l'ammenda » e si scrive « è punito con la sanzione amministrativa » oppure – tesi che preferisco – si lascia solo l'ammenda, eliminando l'arresto. Non voglio, in questo modo, presentare subemendamenti, ma cerco di contribuire ad una soluzione adeguata del problema.

SALVATORE CHERCHI. Introducendo delle modifiche di questo genere, si va incontro a difficoltà sulle quali sarebbe opportuno sentire il parere della Commissione giustizia. Da un lato, un orientamento verso la depenalizzazione può anche – in via personale e di gruppo – trovarci favorevoli, dall'altro, nella fattispecie, si interviene su una materia che prevede sanzioni penali (richiamo per tutti il provvedimento « manette agli evasori »). Su tali tipi di reato il Parlamento si è pronunciato espressamente altre volte perché vi siano anche delle pene. Anche in questa Commissione in alcuni casi si è andati nella direzione della depenalizzazione, però non credo – è questa la nostra opinione – che si possa procedere a modifiche significative senza essere confortati da un parere della IV Commissione.

Dico questo non perché intenda intralciare i lavori dellla Commissione, ma perché si configurano delle difficoltà oggettive.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Mi sembra che una linea di principio di depenalizzazione sia una linea costante; chiedere un parere alla Commissione giustizia – cioè l'eventuale accoglimento della proposta dell'onorevole Cherchi – comporterebbe un ulteriore dilazione del provvedimento, che è da tutti sollecitato. Non vedrei, quindi, un contrasto con i princìpi né, tantomeno, con gli indirizzi della IV Commissione.

Si parla di alleggerire da compiti sempre crescenti l'autorità giudiziaria e, in particolare, i pretori. Per la verità, sarei per la depenalizzazione totale; infatti, mi sono dichiarato molto favorevole al mantenimento della sanzione amministrativa

nelle forme anche rigorose previste nella proposta del Governo. Non sono favorevole, invece, al tetto massimo di cinque milioni. La permanenza dell'ammenda certamente non risolverebbe il problema che sembra stare a cuore al sottosegretario; comunque, personalmente accetto la sua proposta, perché l'ammenda, essendo oblazionabile, non comporta alcun problema.

Volendo applicare in pieno il principio della depenalizzazione, sarebbe opportuno eliminare completamente la sanzione penale. Se invece si vuole lasciare l'ammenda, non sono contrario; in questo modo, però, si dà un ulteriore carico ai pretori, anche per materie di minore importanza.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Si tratta di compiere una scelta: depenalizzare comporta una attenuazione di impegni e di lavoro per la magistratura; al tempo stesso, però, depenalizzare totalmente significa dare un messaggio negativo rispetto alla situazione attuale. Ci troviamo di fronte ad una disciplina che prevede ammenda e arresto; non si tratta di una novità rispetto al regime attuale. La depenalizzazione totale sta a significare che questa Commissione esprime un giudizio di valore intorno a questo tipo di illecito che noi non ci sentiamo di condividere.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Vuol dire che gli assassini circoleranno liberamente e chi non ha tenuto le scorte sarà arrestato!

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Il magistrato avrà la facoltà di valutare le circostanze e di comminare le pene secondo la gravità dell'illecito commesso.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se il gruppo comunista mantiene la richiesta di parere alla Commissione giustizia.

LELIO GRASSUCCI. Il gruppo comunista non insiste su tale richiesta.

DANTE ORESTE ORSENIGO. Ritiro il subemendamento 1. O. 1. D.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colzi, Bianchini e Orsenigo hanno presentato il seguente subemendamento:

Al comma 5 dell'articolo 1-bis, *sostituire le parole da*: « Ogni violazione » *a* « è inoltre » *con le seguenti*: « Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'aumento fino a lire 5 milioni ed è inoltre ».

1. 0. 1. F.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1-bis, *aggiungere il seguente*:

Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11, 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

1. 0. 1. G.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Con questo emendamento si cerca di disciplinare le verifiche ed i collaudi, estremamente importanti per l'attuazione di questo provvedimento, secondo procedure rapide e snelle.

SALVATORE CHERCHI. Pur ritenendo che si tratti di materia estranea al contenuto del provvedimento, siamo favorevoli a questo emendamento poiché si tratta di una giusta esigenza.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-*bis*, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

L'onorevole Bianchini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1-bis *aggiungere il seguente*:

ART. 1-*ter*.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 1° marzo 1986, per gli importatori titolari di depositi doganali privati, soggetti all'obbligo della dichiarazione annuale e bimestrale di previsione d'importazione, tenuti a costituire scorte di riserva in forza delle rispettive concessioni, rimangono in vigore le norme previste dall'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

1. 0. 2.

Vorrei rilevare che i depositi costieri sono già soggetti alla riserva del 20 per cento quando ricevono la concessione. Portando la percentuale del 5 per cento al 20 per cento nel periodo di transizione, si avrebbe un onere eccessivo per questi depositi; per evitare ciò, nel periodo intercorrente tra la vecchia normativa e la nuova, sono favorevole alla proposta di inserire una norma transitoria che preveda l'alleggerimento dell'obbligo del deposito.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Se l'obbligo della scorta del venti per cento sarà mantenuto anche con la nuova normativa, l'emendamento Bianchini mi trova consenziente, altrimenti no.

Comunque, tenendo conto che i depositi costieri hanno già l'obbligo di tenere una scorta del 5 per cento in quanto importano, occorrerebbe fissare la percentuale al 25 per cento, se non si vuole che di fatto la scorta diminuisca; l'obbligo come importatori verrebbe praticamente utilizzato al fine di raggiungere il tetto del 25 per cento.

Per quanto riguarda questo emendamento, mi rimetto alla Commissione.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 0. 2.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Colzi, ha presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento:

Dopo le parole: « petroliferi finiti » *aggiungere le seguenti*: « e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Bianchini, Righi, Colzi, Orsenigo, Baracetti, Grassucci, Cuffaro, Rebulla e Coloni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria della Camera,

preso atto dell'eccezionalità delle condizioni atmosferiche dei mesi di gennaio e febbraio 1985 che ha costretto i titolari di depositi di prodotti per riscaldamento ad intaccare le scorte d'obbligo,

anche su sollecitazione di autorità locali, al fine di garantire i rifornimenti a scuole, ospedali, comunità ed enti pubblici;

constatato che in taluni casi gli accertamenti disposti dalla guardia di finanza (ad esempio comando di Trieste) hanno portato ad elevare contravvenzioni molto consistenti ad operatori che temporaneamente avevano intaccato le scorte d'obbligo per garantire i rifornimenti di cui sopra;

tenuto conto anche che in altre situazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha consentito la diminuzione di scorte d'obbligo, per le stesse ragioni se pure preventivamente,

invita il Governo

nell'ambito delle sue responsabilità e dei suoi poteri, ad adottare le necessarie misure di sanatoria.

0/2382/12/1

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

GIOVANNI BIANCHINI. No, non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti » (2382) *con il seguente nuovo titolo*: « Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti ».

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Borghini, Briccola, Cardinale, Carrus, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Colzi, Donazzon, Ferrari Silvestro, Giovannini, Graduata, Grassucci, Merloni, Napoli, Olivi, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Righi, Rossi, Sangalli, Sastro, Serafini.

La seduta, sospesa alle 14,15, è ripresa alle 15,30.

Discussione del disegno di legge: Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato (2750); e della proposta di legge Cerrina Feroni ed altri: Interventi per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (1652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis », già approvato

dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 marzo 1985 e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cerrina Feroni, Macciotta, Macis, Cherchi, Birardi, Cocco, Provantini, Grassucci, Sastro ed Alasia: « Interventi per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis ».

Il relatore, onorevole Zoso, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIANO ZOSO, *Relatore*. Premetto che avrei voluto, prima di illustrare la relazione, avere dei contatti – approfonditi, non frettolosi e che ritengo indispensabili – quanto meno con rappresentanti dell'ENI e dell'ENEL, che sono interessati al provvedimento che stiamo discutendo. Per ragioni di tempo non ho avuto questa opportunità; d'altra parte, non ho voluto in alcun modo far slittare l'inizio della discussione perché, da un'attenta valutazione dell'*iter* del Senato, si nota come il dibattito sia stato profondamente condizionato dal periodo in cui ci troviamo, che è periodo pre-elettorale. Normalmente, è il periodo meno indicato per discutere ed approvare provvedimenti comportanti delle spese; è il periodo nel quale, peraltro, qualsiasi scelta, qualsiasi proposta, rischia di venire letta in modo deformato e distorto rispetto alle intenzioni.

Per questi motivi non ho chiesto alcun rinvio; vi illustro, quindi, questa relazione, anche se ritengo che un minimo di approfondimento – stante anche il livello del dibattito registrato ed il tipo di interventi che si sono avuti al Senato – si renderebbe indispensabile.

Il disegno di legge n. 2750 ha iniziato il suo *iter* il 28 gennaio 1985; in meno di tre mesi arriva a noi in seconda lettura ed in sede legislativa. L'*iter* del provvedimento nella X Commissione permanente del Senato si è svolto dal 14 al 27 marzo, praticamente in due settimane, con tre periodi di discussione. Un *iter* breve, dunque, su un problema antico, sul quale il Parlamento ha già deliberato nel 1976 e nel 1977.

Accanto al disegno di legge già approvato dal Senato, abbiamo anche una proposta di legge del gruppo comunista – che non si discosta di molto dal testo governativo – datata 4 maggio 1984.

Ricorderò ora, brevemente, le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge. All'articolo 1 si propone che il fondo di dotazione dell'ENI sia aumentato della somma di lire 505 miliardi, da erogarsi in quote differenti dal 1985 al 1989, per consentire la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis. Per realizzare questo, l'ENI provvede all'aumento annuale del capitale sociale della Carbosulcis per il tramite dell'AGIP Carbone.

All'articolo 2 si propone che non possa esservi altra possibile integrazione di contributi oltre quelli previsti dal disegno di legge.

L'articolo 3 modifica l'articolo 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393, che vale la pena di ricordare. In esso – in cui già si parlava di una riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis – era previsto, al terzo comma, che l'impiego di tale carbone fosse limitato alla zona di quel bacino. L'articolo 3 ora estende l'utilizzazione del carbone del Sulcis alle centrali termoelettriche, agli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore ubicati in tutta la Sardegna, nonché agli impianti industriali nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato o combinato con il prodotto che si ottiene. Il Senato ha voluto precisare che questi impianti industriali devono essere collocati in Sardegna, onde evitare delle ambiguità.

Nell'articolo 4 sono determinati i rapporti tra l'ENI e l'ENEL, cioè tra il produttore ed il consumatore di questo carbone. Vi è infatti il problema della ripartizione della diseconomicità dell'operazione nella fase gestionale tra ENI e ENEL, oltre all'apporto stabilito dall'articolo 1 a carico dello Stato. L'articolo 4, quindi, prevede le forme in cui deve avvenire la ripartizione, con una convenzione che deve essere stipulata fra l'ENI e l'ENEL; deve essere, inoltre, determinato il prezzo

di cessione, che deve essere portato al livello del carbone di importazione di costo più elevato per ragioni di sicurezza. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra i due enti, oppure nel caso in cui tale accordo non sia approvato dal ministro dell'industria di concerto con il ministro delle partecipazioni statali, l'oggetto della convenzione è stabilito dal CIPE con propria delibera.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della legge è prevista mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per gli interventi a favore della regione Sardegna nel settore minero-energetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione.

Pertanto non si può parlare di nuove spese, semmai della qualità e della redditività delle stesse. Il problema è come utilizzare queste risorse già destinate alla regione Sardegna.

A questo punto è bene forse fare una breve storia di questo disegno di legge. Dopo la chiusura dell'attività mineraria nel 1972 (la Carbosarda era già stata nazionalizzata), fu costituita nel 1975 la Carbosulcis, con capitale sottoscritto in quota maggioritaria dall'ENI, attraverso la SAMIN; successivamente fu scorporata dalla SAMIN e trasferita in ambito AGIP-Carbone. La legge n. 82 del 1977 stabilì la riattivazione di questa miniera e a tal fine lo Stato ha già impegnato nel periodo 1976-1978 un ammontare complessivo di 13 miliardi.

Questa società, ricorrendo a qualificati consulenti di livello internazionale, ha preparato un progetto di fattibilità per la messa in produzione di questo complesso minerario ed è su questa base che il disegno di legge al nostro esame è stato elaborato. Il progetto, aggiornato a valori del 1984, prevede una produzione a regime, entro 20 anni dall'avvio, di un milione e 730 mila tonnellate di carbone, per un arco di 25 anni di produttività della miniera stessa. Gli investimenti iniziali per il raggiungimento della produzione a regime sono stimati in 450 miliardi, ai valori 1984; inclusi gli investimenti per rinnovi, il totale passa a 630 miliardi, con una occupazione a regime di 2.500 unità. Il progetto prevede l'utilizzazione del carbone estratto nelle centrali ENEL e negli altri impianti industriali siti in Sardegna; sull'argomento tornerò quando dovrò mettere in luce le implicanze di carattere ecologico che sottostanno a questo provvedimento.

Da un punto di vista economico il progetto non è conveniente; la mancanza di redditività deve quindi essere superata grazie all'intervento dello Stato, che ammonta complessivamente a 271 miliardi ai valori del 1984. Il nucleo di valutazione istituito presso il Ministero del bilancio ha messo in evidenza che questo importo si giustifica tenendo conto dello sviluppo finale dell'iniziativa e vorrei ricordare che nell'aggiornamento del piano energetico nazionale si afferma che la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis ha una rilevanza di carattere nazionale, ma soprattutto regionale; si rileva inoltre che il carbone del Sulcis è povero e ad alto tenore di cenere e zolfo – tra il 1981 ed il 1984 sono stati compiuti numerosi studi circa la possibilità di sfruttamento – e si afferma che l'ENEL è disponibile a bruciare un milione e 300 mila tonnellate annue di carbone del Sulcis nei propri impianti *in loco* a condizioni economiche competitive. È ovvio che si intendono comprese, ai fini delle condizioni economiche competitive gli investimenti previsti da questo disegno di legge.

Resta da valutare la compatibilità tra questa opzione e le più generali norme di protezione dell'ambiente, anche con riferimento agli impegni internazionali che l'Italia si accinge ad assumere. Si tratta di un tema rilevantissimo e nel dibattito svoltosi al Senato molti interventi hanno inteso affidare all'ENEL il compito di studiare la soluzione del problema della competitività, laddove l'ENEL lascia il problema stesso completamente aperto, senza affrontare la questione ecologica in

termini economici, cioè con riferimento alla fattibilità economica del progetto.

Il dibattito svoltosi al Senato - ferma restando l'autonomia delle due Camere - deve essere considerato come parte di quel dibattito complessivo che avviene nel paese. In questo senso ricordo la posizione assunta dal gruppo della democrazia cristiana che ha approvato il provvedimento « non soltanto per il suo contenuto sociale, ma anche perché nel lungo periodo può risultare positivo sotto il profilo strettamente economico »; il gruppo comunista ha votato favorevolmente perché gli oneri extra aziendali vanno giustificati non già in una ottica assistenziale, bensì in vista della piena utilizzazione delle risorse minerarie sarde; pesanti riserve però ha espresso a nome del gruppo comunista, il senatore Urbani, derivate dal mancato accoglimento delle sue proposte. Tali proposte erano di stabilire in un articolo aggiuntivo, che entro il 1985 dovevano essere ridotte le emissioni inquinanti allo stesso livello che si sarebbe avuto se fosse stato utilizzato il normale carbone ammesso nel consumo italiano, che ha meno dell'1 per cento di zolfo.

È ovvio che tale proposta comunista in questa sede comporta il rischio di bloccare l'impianto nel momento in cui deve passare a regime. Poiché il 1985 è l'anno in cui deve iniziare la gestione a regime dell'operazione, se non si raggiunge un certo livello di desolforazione tranquillizzante nei confronti dell'ambiente, fallisce l'intera operazione.

Al Senato il provvedimento è stato approvato con il voto favorevole della democrazia cristiana, del partito comunista, del Movimento sociale italiano-destra nazionale, del gruppo della sinistra indipendente e con l'astensione del gruppo repubblicano, astensione motivata con pesantissime critiche di carattere sociale ed occupazionale. Come dicevo prima, il periodo elettorale che stiamo attraversando pone in cattiva luce il nostro lavoro, anzi qualche organo di stampa ha già assunto atteggiamenti preoccupanti in tal senso.

Per quanto riguarda l'aspetto economico del disegno di legge, gli investimenti preannunciati saranno una parte limitata della spesa complessiva che l'operazione comporterà per lo Stato, mentre, per quanto riguarda l'aspetto ecologico, sono affrontati i vari problemi che riguardano la Sardegna.

A tale proposito, desidero leggere quanto riportato dal resoconto sommario della seduta del 13 marzo 1985 della X Commissione permanente del Senato: « I comunisti, prosegue il senatore Urbani, sono consapevoli della complessità dei problemi economici ed ecologici posti, ma sono convinti altresì che non esistono variabili indipendenti - apprezzabile, dal mio punto di vista, una simile valutazione - e che neppure la salute può essere considerata come tale ». Mi auguro che quest'affermazione dipenda dal verbalizzante e non corrisponda al pensiero del senatore Urbani.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che stanno per avere luogo in Assemblea votazioni a scrutinio segreto, per cui saremo costretti ad interrompere i nostri lavori.

GIULIANO ZOSO, *Relatore*. Poiché il presidente è costretto a rinviare la seduta. mi riservo di svolgere in una successiva seduta un supplemento di informazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO